

La rete rappresenta una tematica attuale ed innovativa, con profili di spiccata originalità che involgono la sfera del diritto civile, del diritto comparato, del diritto amministrativo e del diritto processuale civile.

Lo studio della rete sfocia nell'affermazione di nuovi principi del diritto ed apre la strada a spunti di ricerca importanti per la formazione del pensiero giuridico critico e la progressione sociale ed economica dello Stato.

Irene Coppola, Professore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Dipartimento di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Professore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

Autore di opere nazionali ed internazionali.



€ 15,00



Irene Coppola Rete e Judicium

IRENE COPPOLA

RETE E JUDICIUM

CACUCCI  EDITORE
BARI

Irene Coppola

Rete e Judicium

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Introduzione	9
--------------	---

CAPITOLO I

La nuova fattispecie della rete

1.	La rete: un concetto moderno	15
2.	La rete giuridica nella sua coniugazione	20
3.	Ricostruzione storica della rete	23
4.	Le fonti della rete nell'ordinamento italiano. Profilo sistematico	28
5.	Il contratto di rete come strumento flessibile e nuovo nella prospettiva di un moderno modo di <i>fare impresa</i>	32
6.	Brevi cenni alle figure affini	35

CAPITOLO II

La rete nella *comparative perspectives*

1.	L'approccio alla rete nel diritto tedesco	39
2.	Aspetti pratici e modello di rete nel diritto tedesco	43
3.	La rete nel diritto francese con i contratti condizionati ed i contratti ausiliari	46
4.	La giurisprudenza francese	49
5.	Contratti legati ed ordinamento francese	51

CAPITOLO III

Elementi peculiari della figura

1.	Il principio di sussidiarietà e le sue declinazioni nell'ambito della rete: un necessario tema di ricerca	55
----	---	----

2.	Sussidiarietà, autonomia e rete, un nuovo spunto per lo studio e l'innovazione scientifica?	61
3.	Un problema delicato: la rete tra modello negoziale o modello organizzativo	66
4.	La struttura del contratto di rete	72
5.	Dalla <i>governance</i> dell'organo comune al fondo patrimoniale nella compagine della rete	78
6.	La soggettività nella rete ed il manager della rete	86

CAPITOLO IV

Alla ricerca di ambiti e profili di rete

1.	Contratto di rete e Partenariato. Nuovi ambiti. Le aggregazioni forti. L'affermazione del nuovo principio della condivisione nel diritto	91
2.	Il principio della standardizzazione. Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato	95
3.	I vari settori delle Reti	97
4.	Reti sanitarie tra obblighi e diritti	102

CAPITOLO V

Responsabilità e Processo

1.	La ricerca della responsabilità nella rete. La rete è responsabilità o la responsabilità è rete?	107
2.	Lo strumento processuale per radicare la responsabilità. Il principio del contraddittorio	114
3.	Il litisconsorzio necessario nel contratto di rete, una nuova domanda di ricerca	119
4.	Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di rete	123
5.	Nota conclusiva	127
	Bibliografia	129

Introduzione

Le reti sono forme moderne di organizzazione imprenditoriale che rispondono ad esigenze di mercato.

Con il contratto di rete più imprenditori (soggetti qualificati) si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Tutti i partecipanti alla rete conservano la propria autonomia industriale.

Non vi è fusione, né confusione aziendale.

Ogni partecipante conserva la propria sfera d'azione imprenditoriale.

Il contratto di rete, studiato nella sua etimologia, trova *cittadinanza giuridica* nel nostro sistema con l'art. 6 *bis* della legge n. 133 /2008.

Successivamente vi sono stati altri interventi.

Dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. "Decreto incentivi") fino al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, dall'8 gennaio 2015 (standardizzazione del modello contrattuale)¹.

¹ "4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono

La legislazione speciale ha costituito un microsistema di poche norme: dalla definizione, all'indicazione del contenuto minimo del contratto, ai requisiti per ottenere la soggettività, al modello contrattuale standard.

Sono norme importanti e nuove che hanno portato all'affermazione di nuovi principi: la cooperazione, l'innovazione, la competitività, la programmazione negoziale, l'autonomia, la sussidiarietà, la condivisione; l'integrazione e lo scambio di risorse.

Di certo va evidenziata l'ampia flessibilità e l'ampio potere dispositivo delle parti in merito alla disciplina, alla *governance*, alla organizzazione, al programma, alla misura della partecipazione nella rete.

Oggetto del contratto è un programma comune detto programma di rete.

Le imprese in rete collaborano in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali; si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitano insieme una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La rete si nutre di solidarietà e collaborazione per un progetto di crescita comune, espressione dell'antico brocardo *l'unione fa la forza* ed il tutto attraverso una economia di scala volta a contenere i costi ed ad ottimizzare le risorse.

Molti sono stati i cambiamenti tecnologici e politici che hanno determinato una maggiore globalizzazione dei mercati e del commercio, unitamente ad una più forte interdipendenza tra le economie mondiali, producendo necessità di scambi maggiori di energie e di risorse.

stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. 4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

E la rete nasce quando è necessaria la complementarità e l'integrazione delle risorse.

Non a caso la rete è il risultato della partecipazione di più protagonisti, con un obiettivo ben preciso da raggiungere e realizzare.

Il legislatore degli anni '40 ha già messo le basi per forme di contratti collaborativi di cui la rete ne costituisce espressione moderna e paradigmatica.

Lo stesso contratto di appalto è una rete tra il progettista, l'architetto o l'ingegnere, l'imprenditore ed i *subappaltatori*; tutti insieme, in un macro accordo, operano e costituiscono una rete di risorse per la realizzazione di un preciso progetto².

Le reti nascono per implementare tecnologie di collaborazione³ e per spalmare le responsabilità individuali costose e difficili attraverso forma di condivisione del rischio.

La rete è una fattispecie in evoluzione che si muove tra organizzazione (cooperazione), integrazione di soggetti, contratto (accordo e concorrenza) e negozio (attività).

Ed è difficile tante volte stabilire se è la rete ad avere maggiore forza o il contratto che la sottende: rete-contratto o rete-organizzazione.

Dalle reti obbligatorie a quelle facoltative, dall'area commerciale e tecnica a quella intellettuale e di ricerca, dalla produzione alla commercializzazione, non mancano censure e criticità derivanti anche dalla difficoltà di configurare, con esattezza, il perimetro di ogni singolo retista, per modulare il proprio spazio nel sistema unico, attesa la conservazione della singola sfera di imprenditorialità.

La rete è anche distribuzione ed attribuzione di potere.

Il potere decisionale all'interno di una rete può essere distribuito in maniera altamente asimmetrica ed essere ancora compatibile con il modulo di rete, in cui l'interdipendenza economica non si traduce in integrazione giuridica.

² L'appalto, peraltro, è uno dei contratti tipici più diffusi.

³ Sul punto vedi F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Analisi comparativa, Networks tra le imprese nel settore del vino europeo*, EUI legge WP 2010, p. 19; R.H. COASE, *La natura dell'azienda Economica* (1937) p. 386; O. WILLIAMSON, *Economia dei costi di transazione: la governance della relazioni contrattuali*, in *Journal of Law and Economics*, 1979, pp. 233-261. Vedi K. ARROW, *The Limits of Organization*, Blackwell, 1974.

Vi sono reti con distribuzione uniforme e non uniforme del potere.

Pur conservandosi la singola o individuale autonomia, non si esclude la configurazione di reti gerarchiche in cui l'impresa dominante detta, alle altre retiste, i termini di cooperazione.

Non è raro l'uso di forme contrattuali multilaterali *standard* per creare una rete in cui un'impresa redige il contratto e gli altri partecipano attraverso una semplice adesione ad esso⁴.

L'indipendenza dei soggetti e la dipendenza dal progetto in rete, contribuisce a creare un istituto nuovo, sinergico, duttile, dinamico.

I singoli astanti possono richiedere risorse finanziarie per perseguire il progetto comune ed impegnarsi con terzi per comprare o vendere i prodotti³.

La visione comparatistica, inoltre, aiuta a comprendere la portata del fenomeno innovativo soprattutto nella sua applicazione internazionalistica.

Un aspetto delicato su cui occorre riflettere è quello relativo alla natura della rete⁵.

La cooperazione è considerata determinante nel generare il *surplus* contrattuale che deve essere diviso.

L'esistenza di un obiettivo comune tra le parti è generalmente associato con l'uso di organizzazioni ed i confini tra contratto e organizzazione superano la linea tra concorrenza (contratto) e cooperazione (organizzazione).

Contratto, Organizzazione, Negozio.

La rete, però, come prima sottolineato, è soprattutto affermazione di nuovi principi del diritto privato: il principio di sussidiarietà, il principio di condivisione, il principio di programmazione negoziale.

Tutti concetti che si intrecciano e si combinano.

Non solo.

⁴ Un accordo efficace dovrebbe riflettere la capacità di promuovere l'interesse collettivo che va combinato con i singoli interessi al fine di evitare conflitti.

⁵ La sfida alle divisioni convenzionali diventa particolarmente forte nei contratti multipartiti.

I confini tra i contratti multilaterali e le organizzazioni non sono ben definiti e la letteratura sulle reti contrattuali si concentra principalmente su contratti connessi bilateralmente.

Dall'inquadramento tra diritto dei contratti e diritto dell'organizzazione deriva l'altro aspetto fondamentale della fattispecie: la responsabilità dei retisti nei rapporti interni ed esterni.

Problema aperto e discusso che, nel silenzio della legislazione speciale, necessiterebbe di un intervento *de iure condendo* per risolvere una serie di conflitti.

La rete è responsabilità.

La rete è soprattutto responsabilità verso i terzi.

In ambito di contraddittorio processuale, non può escludersi, l'esigenza di un litisconsorzio necessario, al fine di osteggiare l'effetto drammatico della inutilità della sentenza, in difetto di notifica dell'atto introduttivo del processo a tutti i retisti nella misura della partecipazione al sistema.

La ricerca deve insistere per una previsione di responsabilità *ad hoc* del retisti al fine di tutelare anche il giusto principio di affidamento del terzo⁶.

⁶ Interessante lavoro di F. CAFAGGI- C.M. CAMARDI - D. CORAPI - A. DI MAJO - M. FRANZONI- F. MACARIO - G. D. MOSCO - C. OSTI - S. PATTI - P. PERLINGIERI - C. SCOGNAMIGLIO (a cura di) P. IAMICELI, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2010.